



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 132

Ordinanza n. 132/T.V.

Chieti, li 24.06.2020

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi di Bucchianico, acquisita con prot. 40667 del 18.06.20, in cui si chiede l'autorizzazione alla sosta di alcuni veicoli, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco in Via F. Galiani n. 24, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, e in Viale Gran Sasso n. 126, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del giorno 30 giugno prossimo, e si chiede altresì la chiusura al traffico durante il trasloco in Via Galiani;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti autocarri, di massa a pieno carico non superiore a q.li 35:

- autocarro Fiat Doblò tg. CC 858 RW, delle dimensioni di m. 4,16 x 1,72, che trasporterà la scala montacarichi;
- autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12;
- autocarro Iveco Daily tg. BH 224 SA, delle dimensioni di m. 6,60 x 2,10;

Considerato che in Viale Gran Sasso verrà occupato il marciapiede, sia con la scala montacarichi scaricata dal Fiat Doblò all'inizio dei lavori e ricaricata al termine degli stessi e sia, alternativamente, con gli autocarri Canter e Iveco Daily;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare i suddetti veicoli alla sosta, con le opportune prescrizioni;

Considerato, inoltre, che Via Galiani è una strada a senso unico di marcia veicolare, con accesso da Via degli Agostiniani, che presenta una ridotta sezione di carreggiata e che rientra nella Z.T.L. "A", e considerato che dovranno rimanere in sosta gli autocarri Canter e Iveco Daily che si alterneranno, oltre al Fiat Doblò che rimarrà sul posto;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare i veicoli al transito ed alla sosta, con le opportune prescrizioni, nonché di interdire la sosta ed il transito veicolare in Via Galiani, fino all'area da occupare, durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Via Galiani, dall'intersezione con Via degli Agostiniani fino al civico n. 24, per il giorno 30 giugno 2020, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizzano i seguenti veicoli, per il giorno 30 giugno 2020:

- autocarro Fiat Doblò tg. CC 858 RW al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via Galiani, in prossimità del civico n. 24, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa;
- autocarro Canter tg. DL 510 SV e autocarro Iveco Daily tg. BH 224 SA ad alternarsi nella sosta sul marciapiede in Viale Gran Sasso antistante il civico n. 126, dalle ore 08,00 alle

ore 14,00, nonché al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta alternata in Via Galiani, in prossimità del civico n. 24, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Durante i vari viaggi per i lavori in Via Galiani sono, altresì, autorizzati a fuoriuscire in modo contrario al senso di marcia veicolare su Via degli Agostiniani, con l'ausilio di un moviere.

La Ditta incaricata dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica mobile prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, e per la chiusura della strada, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito l'utilizzo degli accessi pedonali che si trovano in prossimità delle occupazioni, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- in Via Galiani dovrà essere garantito il transito di eventuali veicoli di emergenza o dei residenti in particolari situazioni di necessità, rimuovendo temporaneamente l'occupazione, e dovrà essere lasciato un corridoio della larghezza di almeno m. 1, opportunamente recintato, per il transito pedonale;
- in Viale Gran Sasso dovranno essere installati, ai margini dell'occupazione, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- in Viale Gran Sasso, nel caso in cui l'incrocio tra veicoli dovesse risultare malagevole a causa dell'ingombro dell'autocarro, si prescrive l'utilizzazione di almeno n. 1 moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403), al fine di istituire il momentaneo senso unico alternato.

Copia della presente dovrà essere esposta durante la sosta dei veicoli.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. **Avv. Denatella Di Giovanni**

Denatella Di Giovanni